

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E**  
**DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**STAGIONE VENATORIA 2017/2018**  
**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELL'ISOLA DI SALINA**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.51/Gab. del 07 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 66/GAB con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 nelle isole Eolie;

**VISTO** il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

**VISTO** il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato*";

**DECRETA**

**ART. 1-** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**ART. 2-** Nel territorio dell'Isola di Salina esterno alla ZPS anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito Natura 2000, l'esercizio venatorio è consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Salina dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017.

**ART. 3-** E' consentito esclusivamente il prelievo del coniglio selvatico con la possibilità di potere abbattere massimo 3 (tre) conigli al giorno.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 19 SET. 2017

